



COMUNE DI URI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

SOMMARIO

ART. 1 Oggetto e finalità

ART. 2 Uso e classificazione degli impianti

ART. 3 Tipologie di gestione

ART. 4 Competenze della Giunta

ART. 5 Uso degli impianti

ART. 6 Uso continuativo

ART. 7 Tariffe

ART. 8 Criteri per l'assegnazione in uso continuativo

ART. 9 Doveri del concessionario

ART. 10 Decadenza dalla concessione

ART. 11 Rinvio alle norme generali vigenti in materia

ART. 12 Entrata in vigore

ART. 13 Disciplina transitoria

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il Regolamento disciplina le modalità di gestione e di utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale, in ottemperanza al D. Lgs 28 febbraio 2021 n. 38 e alla L. R. n. 17 del 17/05/1999.
2. La gestione degli impianti, improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza, è finalizzata alla massima diffusione dello sport, a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili.

Art. 2

Uso e classificazione degli impianti

1. In conformità all'art. 2 del D. Lgs 28 febbraio 2021 n. 38, per impianto sportivo si intende la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso o di diverso tipo, nonché eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto.
2. Gli impianti sportivi di proprietà del Comune e le relative attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile.
3. In conformità all'art. 6 del D. Lgs 38/2021, l'uso degli impianti sportivi è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, alle società e associazioni sportive, alla popolazione scolastica, ai gruppi sportivi amatoriali.

Art. 3

Tipologie di gestione

1. Gli impianti sportivi possono essere gestiti direttamente dall'Ente, con facoltà di concederne il mero utilizzo, mediante atto di concessione (**concessione in uso**) e sottoscrizione di apposita convenzione.
2. In conformità all'art. 6 del D. Lgs n. 38/2021, qualora il Comune non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.
- 2.1 Gli affidamenti di cui al comma precedente sono disposti nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 50/2016 e della vigente normativa europea.
In particolare:
la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica: può essere concessa in convenzione a Società o Enti Sportivi, regolarmente iscritti all'Albo comunale, previa stipula di apposite convenzioni (**concessione della gestione**), nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza di cui all'art. 1 della legge 241/1990.
la gestione degli impianti aventi rilevanza economica: può essere affidata a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, regolarmente iscritti all'Albo comunale, ad apposito Albo della Camera di Commercio o a Cooperative iscritte all'Albo della Prefettura, nel

rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs n. 50/2016 (art. 164 e seguenti) e della vigente normativa europea (**concessione di servizi ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. w del D. Lgs 50/2016**).

3. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi annessi agli istituti scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica, possono essere concesse in uso ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, in conformità a quanto disposto dal Regolamento di cui al D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567.
4. Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 28 febbraio 2021 n. 38, le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare al Comune di Uri, sul cui territorio insiste un impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione, con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile.
- 4.1 Qualora la Giunta, con propria Deliberazione, riconosca l'interesse pubblico del progetto, la gestione dell'impianto è affidata a titolo gratuito, per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni.

Art. 4

Competenze della Giunta

1. Compete alla Giunta:
 - la scelta della tipologia gestionale diversa da quella diretta;
 - la qualificazione degli impianti sportivi rispetto alla rilevanza economica;
 - la definizione degli indirizzi per l'assegnazione in uso degli impianti sportivi;
 - la definizione e l'aggiornamento annuale delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi, in considerazione delle caratteristiche degli impianti, delle tipologie e dell'intensità di utilizzo, e la determinazione della misura di contribuzione alle spese per le utenze.

Art. 5

Uso degli impianti

1. Gli impianti sportivi sono prioritariamente riservati allo svolgimento dei campionati federali nazionali ed internazionali, regionali e/o di categorie giovanili, delle manifestazioni sportive di gruppi scolastici, di allenamenti, manifestazioni e tornei di società ed associazioni che partecipano ai predetti campionati, alle attività degli Enti di promozione sportiva, alle iniziative sportive di gruppi amatoriali, nonché alle attività fisico -motorie dei singoli cittadini.
2. Subordinatamente alle attività e iniziative sportive di cui al precedente comma, e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, gli impianti sportivi possono essere concessi in uso temporaneo per manifestazioni e rappresentazioni extra sportive, come attività culturali, religiose, spettacoli musicali, assemblee, convegni, seminari, nel rispetto di ogni prescrizione di legge e/o di regolamento, previa autorizzazione.

Art. 6

Uso continuativo

1. Qualora l'impianto sportivo sia gestito direttamente dall'Ente, le Associazioni e i Gruppi sportivi che intendano svolgere attività continuativa nel corso dell'anno ed ottenere la concessione in uso, dovranno formulare la richiesta entro il 30 giugno di ogni anno, in riferimento alla stagione successiva.
- 1.1 Le domande pervenute oltre la scadenza di cui al precedente comma saranno accolte ove possibile.
2. Ai fini dell'assegnazione si osservano i criteri di cui al successivo art. 8.

Art. 7

Tariffe

1. Per l'uso degli impianti Sportivi le Associazioni sono tenute al pagamento delle tariffe deliberate annualmente dalla Giunta Comunale, in rapporto alla tipologia dell'impianto, alle attività espletate, all'intensità dell'utilizzo.
2. In caso di utilizzo continuativo (intera stagione agonistica) le Associazioni sono tenute (oltre al pagamento della tariffa annuale) a concorrere alla spesa delle utenze in misura corrispondente ai propri consumi, ove non sia possibile, in misura proporzionale ai rispettivi consumi.
- 2.1. Le Associazioni sono altresì tenute a provvedere alla pulizia dell'impianto sportivo e delle relative pertinenze (area esterna compresa), secondo quando specificamente previsto nell'atto di convenzione.
3. La riscossione delle somme di cui sopra avviene nei modi e nei tempi stabiliti nella Deliberazione con la quale la Giunta Comunale provvede all'approvazione delle tariffe.
4. La Giunta Comunale ha facoltà di esonerare dal pagamento delle tariffe gli organizzatori di manifestazioni o eventi di carattere eccezionale, di rilevanza nazionale o internazionale, con forte ricaduta d'immagine e di pubblicità sul Comune.

Art. 8

Criteri per la concessione in uso continuativo

1. Nei casi previsti dall'art. 6, l'Ente, ove possibile, provvederà ad accogliere le richieste di tutte le Associazioni Sportive iscritte all'Albo Comunale, al fine di agevolare la pratica diversificata delle discipline sportive, modulando le fasce di utilizzo degli impianti in considerazione delle diverse esigenze.
2. La priorità nell'accoglimento delle richieste è riservata alle Associazioni e Società che svolgono attività nella disciplina sportiva praticata nell'impianto.

Art. 9

Doveri del concessionario

1. Il concessionario deve:
 - a) utilizzare l'impianto per le finalità per le quali la concessione è stata accordata, con assoluto divieto di concedere l'utilizzo a terzi non preventivamente autorizzati dall'Ente, pena la

decadenza dalla concessione e l'impossibilità di presentare richiesta, ai fini dell'assegnazione, per la successiva stagione agonistica.;

b) prestare la propria collaborazione tecnico – organizzativa per le iniziative e gli eventi patrocinati dal Comune;

c) provvedere all'accensione di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi ed al risarcimento di ogni eventuale danno cagionato all'impianto o a terzi da atleti, dirigenti, spettatori;

d) adempiere agli ulteriori obblighi specificamente indicati nell'atto di Convenzione, non previsti dal presente Regolamento.

Art. 10

Decadenza dalla concessione

1. Il Concessionario decade dalla concessione (senza alcun diritto di indennizzo, risarcimento o rimborso) e non può concorrere all'assegnazione in uso continuativo degli impianti, al verificarsi delle seguenti circostanze:
 - morosità nei pagamenti (sino all'estinzione integrale del debito);
 - uso degli impianti in violazione delle norme di cui al presente Regolamento o delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione dell'atto di convenzione.
 - violazione del divieto di cui all'art. 9 comma 1 lett. a);

Art. 11

Rinvio alle norme generali vigenti in materia

1. Per tutto quanto non espressamente regolamentato si applicano le vigenti disposizioni in materia.

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi giorni quindici dalla pubblicazione della Deliberazione Consiliare di approvazione e implica l'abrogazione del "*Regolamento per la concessione degli impianti sportivi comunali*", approvato con Deliberazione Consiliare n. 43 del 24/11/2011.

Art. 13

Disciplina transitoria

1. Le Associazioni sportive alle quali è stato concesso l'uso continuativo di impianti sportivi (prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento) sono tenute a concorrere al pagamento delle spese per le utenze, in misura proporzionale all'effettivo utilizzo, previa quantificazione, ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento.